

Beniamino Sandrini

Via del Fante, n° 21

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Caselle d'Erbe, 11.06.2014

Pratica EU-PILOT: 3719/12/ENVI

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Oggetto: Richiesta di intervento al fine di interessare un Esperto che possa esprimere un "PARERE" sulla mancata sottoposizione alla VAS, pratica: CHAP(2011)03569, collegata alla procedura d'indagine, EU-PILOT: 3719/12/ENVI e relativa all'Interporto: "Quadrante Europa".

In data **27.05.2014**, il sottoscritto aveva inviato una lettera avente ad oggetto: **Opposizione all'archiviazione, con richiesta di riesame della pratica: CHAP(2011)03569, collegata alla procedura d'indagine, EU-PILOT: 3719/12/ENVI e relativa all'Interporto: "Quadrante Europa"**, inviata dopo aver ricevuto una comunicazione dal parte della Direzione generale Ambiente della Commissione Europea, che annunciava l'imminente archiviazione della pratica EU-PILOT 3919/12/ENVI aperta a seguito segnalazione del sottoscritto per una - *a mio avviso* - ben evidente e palese violazione della Direttiva V.A.S. del P.U.A. del "Quadrante Europa", approvato dal Comune di Verona con Delibera di Consiglio n° 41 del 30.06.2011.

Vista l'esperienza acquisita in questi anni di "dialogo" con la DGA della CE, questo preavviso preannuncia che **entro 4 settimane**, di solito, **poi la pratica viene archiviata** e pertanto in data **9 Giugno 2014**, il sottoscritto ha presentato ulteriori considerazioni, invitando il Comune di Sommacampagna **ad agire con tempestività**, prima che la pratica fosse definitivamente archiviata e con la lettera inviata, **si chiedeva alla DGA di prolungare il termine delle 4 settimane**, al fine di permettere al Comune di intervenire.

Ma la DGA della CE, dopo aver ricevuto la mia comunicazione del 27 Maggio 2014, in data 6 Giugno 2014 (ma ricevuta dal sottoscritto solo il 10.06.2014) ha spedito una comunicazione che avvisa che **avevano provveduto ad archiviare la pratica in oggetto**, con la lettera che, poi, si allega alla presente.

Sempre per l'esperienza acquisita, il sottoscritto, ritiene che chiedere alle "autorità italiane" se queste hanno violato le direttive VIA e VAS - visto che spesso sono le stesse autorità che... o sono soci di queste infrastrutture (tipo i Comuni e/o la Provincia) e/o sono le autorità che hanno approvato e/o che dovevano controllare la corretta applicazione di dette Direttive - fa sì che le risposte che le "autorità italiane" inviano alla DGA della CE... siano "di parte" ed il più delle volte **siano finalizzate a... giustificare errori**.

Di solito, almeno fino adesso, la DGA della CE, nonostante la pratica d'indagine sia conclusa, si rifiuta a fornire copia della documentazione relativa all'esito delle indagini ed in particolare, si rifiuta di fornire copia della corrispondenza intercorsa tra la DGA e le "autorità italiane" che sono state interessate.

Alla **Prof.ssa Graziella Manzato**
Sindaco di Sommacampagna

Via Carlo Alberto, 1

37066 - SOMMACAMPAGNA

sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

e per conoscenza

Al **Dott. Giandomenico Allegri**
Ass. Urbanistica - Edilizia Priv.

All' **Ing. Fabrizio Bertolaso**
Ass. Ecologia e Lavori Pubblici

Dalla lettura dell'ultima comunicazione ricevuta, il sottoscritto evidenzia quello che sembra un tentativo di giustificare che il "Quadrante Europa" possa violare la VAS e questo tentativo sembra essere evidente perché in queste due ultime comunicazioni ricevute - da parte della DGA della CEE - non vi è stato alcun riferimento alla "verifica di non assoggettabilità alla procedura di VAS" alla quale i PUA - Piani Urbanistici Attuativi, comunque dovrebbero essere sottoposti a: procedura di "screening" prevista dalla Direttiva VAS, ma che però, nemmeno questa, non è stata chiesta per il PUA del Quadrante Europa.

Se noi oggi ci colleghiamo al Sito Web della Regione Veneto in quella parte che è relativo alla V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica e apriamo il link dei "Pareri motivati della Commissione V.A.S. pubblicati ai sensi dell'art.17 della D.Lgs 152/06", possiamo leggere l'esito dei pareri pubblicati e che sono relativi all'ultima seduta della Commissione VAS del 21 maggio 2014, dove è evidente che il 2°, il 3° e il 4° parere, riguarda proprio la "Verifica di Assoggettabilità" di tre PUA.



REGIONE DEL VENETO

la REGIONE PERCORSI SERVIZI BANDI, AVVISI e CONCORSI

AMBIENTE E TERRITORIO TUTELA

Home • vas-via-vinca-nuvu • coordinamento commissioni vas vinca nuvu • vas • pareri m

Pareri Motivati

pareri del 21 maggio 2014

- Rapporto Ambientale del Piano Regionale Cave – Regione del Veneto Sezione Geologia e Georisorse. [parere](#)
- Verifica di Assoggettabilità Piano Urbanistico Attuativo denominato "Arcaro 3" Comune di Campodoro (PD). [parere](#)
- Verifica di Assoggettabilità Piano Urbanistico Attuativo San Bortolo stralcio est Comune di Arzignano (VI). [parere](#)
- Verifica di Assoggettabilità Piano di Recupero di Iniziativa Privata denominato "Baschiera Nicola" Comune di Fiesso d'Artico (VE). [parere](#)
- Rapporto Ambientale Preliminare del PAT del Comune di Vallada Agordina (BL). [parere](#)

- Rapporto Ambientale del Piano Regionale Cave – Regione del Veneto Sezione Geologia e Georisorse. [parere](#)
- Verifica di Assoggettabilità Piano Urbanistico Attuativo denominato "Arcaro 3" Comune di Campodoro (PD). [parere](#)
- Verifica di Assoggettabilità Piano Urbanistico Attuativo San Bortolo stralcio est Comune di Arzignano (VI). [parere](#)
- Verifica di Assoggettabilità Piano di Recupero di Iniziativa Privata denominato "Baschiera Nicola" Comune di Fiesso d'Artico (VE). [parere](#)
- Rapporto Ambientale Preliminare del PAT del Comune di Vallada Agordina (BL). [parere](#)

Se noi ora, sempre per esempio, apriamo il file.pdf del secondo Parere Motivato ad oggetto: "Verifica di Assoggettabilità Piano Urbanistico Attuativo denominato "Arcaro 3" Comune di Campodoro (PD)", pare che sia evidente che è d'obbligo la richiesta di "VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS", perché chi può stabilire se un PUA deve o non deve, essere sottoposto a VAS, questa è l'Autorità competente per la VAS.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS


AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE MOTIVATO
n. 117 del 21 Maggio 2014

OGGETTO: Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "Arcaro 3".
Comune di Campodoro (PD).
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

Poi che quasi tutti i pareri della Commissione VAS, espressi per le verifiche di assoggettabilità alla VAS, si concludano con un parere... tipo questo come sotto riprodotto, anche questo è noto e va evidenziato, perché questi pareri vengono "giustificati" che: "con la realizzazione di tutte le misure di mitigazione-compensazione individuate", il PUA in oggetto "non determina effetti significativi sull'ambiente".



TUTTO CIÒ CONSIDERATO

LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME IL PARERE DI

NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Arcaro 3" da realizzarsi nel Comune di Campodoro (PD), in quanto, con la realizzazione di tutte le misure di mitigazione/compensazione individuate, non determina effetti significativi sull'ambiente.

Come è noto, il Quadrante Europa e tutti gli insediamenti che sono già stati realizzati su milioni di metri quadrati e per centinaia di migliaia di metri coperti, non sono mai stati sottoposti alle procedure di V.I.A. e tanto meno a quelle della V.A.S. e da decenni, ogni anno, vengono consumate nuove aree per poi costruire nuovi edifici con il risultato di incrementare i flussi di traffico che interessano il comparto senza che siano realizzate le opere di mitigazione di compensazione ambientale di una V.I.A. o V.A.S.

Quadrante Europa – Lo stato attuale



Quadrante Europa – PUA Nord P4



L'interporto Il piano prevede 250mila mq di nuovi capannoni. Giacino: progetto di lungo periodo

Il Quadrante Europa raddoppia

«Nessun business, creiamo lavoro»

Nuove superfici e viabilità. Zuliani: «Ora guardiamo al mare»

Con questa altra segnalazione, anche con un esempio tratto da un articolo come pubblicato sulla rivista "L'Amministrativista" <http://amministrativista20.blogspot.it/2013/08/ambiente-la-verifica-di.html> in data 05.05.2013, si vuole evidenziare un articolo a titolo: "AMBIENTE: la verifica di assoggettabilità a V.A.S. o la V.A.S. sono "quasi" sempre obbligatorie (T.A.R. Campania, Napoli, Sa. III, sentenza 24 luglio 2013 n. 3829), di cui, qui sotto se ne riproducono degli estratti:

Normativa

1. L'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (c.d. T.U. Ambiente) impone la valutazione ambientale strategica per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, tra cui (comma 2) tutti i piani e i programmi (tra gli altri) che sono elaborati per la valutazione e gestione della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

2. Il comma 3 dell'art. 6 in esame precisa tuttavia che "Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento".

3. L'art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina la "verifica di assoggettabilità" prevedendo, per quanto di più diretto interesse ai fini della presente causa, che (comma 6) "La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati".

Massima

1. Già in base al dato letterale della norma nazionale (art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006 cit.) il dubbio circa la necessità di previa V.A.S. (o verifica di assoggettabilità) riguarda solo le modifiche "minori", riguardo alle quale la norma nazionale citata demanda all'autorità competente la valutazione circa la possibilità, da cui dipende la sottoposizione a v.a.s., che producano o meno impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. Resta invece del tutto pacifico che le modifiche (le varianti) ordinarie (non "minori") debbano senz'altro essere sottoposte a v.a.s.

2. La giurisprudenza prevalente formatasi in materia si orienta in senso piuttosto restrittivo circa l'ambito di esclusione dalla V.A.S. di piani e programmi attuativi o in variante.

Se è ancora (in parte) aperta la discussione sulla sottoposizione a verifica di assoggettabilità degli strumenti attuativi conformi a quelli generali (Cons. Stato, sez. IV, 31 novembre 2012, n. 5715), in ordine agli interventi in variante la giurisprudenza ha dibattuto soprattutto sulla esclusione dalla V.A.S. di piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale (sul tema cfr Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2012, n. 4926).

La giurisprudenza non pare invece dubitare in ordine al diverso tema, che qui rileva, delle modifiche minori dei piani e dei programmi, affermando la necessità di effettuare la preventiva verifica di assoggettabilità per le varianti allo strumento urbanistico, con la sola eccezione di quelle puramente formali consistenti in correzioni di errori materiali. Un atteggiamento molto restrittivo e attento sul tema è rinvenibile anche da parte del Giudice delle leggi (vd. la Corte costituzionale, con la sentenza 29 marzo 2013, n. 58).

3. Ai fini della qualificazione sostanziale della variante - se di tipo generale, parziale o puntuale - risulta irrilevante la sua denominazione (che ricorre nella fattispecie) in termini di variante "semplificata", attenendo, tale attribuzione, non già al profilo contenutistico dell'ambito di incidenza e della portata sostanziale della modifica (che è ciò che interessa ai fini della sottoponibilità a v.a.s.), bensì al solo profilo procedurale.

Non rileva, dunque, la semplificazione della procedura, ma solo la natura sostanziale della variante, se puntuale, parziale, generale o di adeguamento degli standard urbanistici. Analoghe alle varianti parziali, ma aventi sicuramente una forte incidenza sostanziale, sono poi da annoverarsi, nella tassonomia delle varianti agli strumenti urbanistici, le varianti strutturali

4. Venendo alla fattispecie concreta, con la variante impugnata vengono modificati 21 articoli delle norme tecniche di attuazione (NTA) che incidono in vario modo sulla destinazione d'uso delle aree residenziali (zone M7 e M8), delle aree produttive (zone P1, P2 e P4) e delle aree destinate prevalentemente ad attrezzature pubbliche e private di interesse pubblico (zone C1, C2, C3, C4, A.R.U. 3).

Non pare dubitabile quindi la natura sostanziale - e non meramente formale - di tali modifiche, che presentano una portata estesa e un'incidenza molto profonda su scelte, assetti ed equilibri strutturali del vigente piano regolatore generale.

Si tratta, dunque, di una variante di tipo strutturale, non puntuale, né qualificabile come "minore" a termini dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ancorché definita come "semplificata" sul piano procedurale.

5. La mancata adozione di una previa V.A.S. rende il procedimento in esame, pertanto, illegittimo.

In sostanza, il sottoscritto, da anni ormai, ritiene che il PUA del "Quadrante Europa", come approvato Comune di Verona con Delibera di Consiglio n° 41 del 30.06.2011... doveva essere sottoposto a VAS... o perlomeno doveva essere almeno sottoposto alla "verifica di assoggettabilità alla VAS" al fine di poter accertare se il Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa era stato approvato prevedendo la realizzazione di tutte le misure di mitigazione-compensazione individuate" e certificare quindi - con parere della Commissione VAS, che il PUA in oggetto "non determina effetti significativi sull'ambiente".

Per dovere di cronaca, dovrebbe anche essere aggiunto, che oltre alla mancanza di V.A.S. all'interno del Quadrante Europa, si continuano a costruire nuovi insediamenti e si potenziano le infrastrutture... senza mai chiedere la sottoposizione alla V.I.A. e tanto meno chiedere la verifica di assoggettabilità alla V.I.A.

Tutto questo è stato segnalato e **si continua a segnalare**, soprattutto perché ad oggi il sottoscritto non ha ancora percepito quali sarebbero e/o quali sono le opere e gli interventi di **mitigazione e di compensazione** ambientale che il Consorzio Z.A.I. (Ente Pubblico) che gestisce il "Quadrante Europa", possa aver attuato.

E quando un Ente Pubblico, gestito da Enti Pubblici, perché i Soci del Quadrante Europa sono Comune e Provincia di Verona, se i **controllori sono anche i controllati**, forse i controlli - per il rispetto della VIA e della VAS - possono essere carenti.

Se il sottoscritto, in particolare in questi ultimi 5 anni, ha dovuto "scrivere" alla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, questo è dovuto all'evidente poco interesse, come dimostrato dall'ex Assessore all'Ambiente: Augusto Pietropoli, relativo alle tematiche ambientali e agli impatti su Caselle.

Ed in merito alla **questioni ambientali**, prima di concludere evidenzio altre ultime righe come riportate nella lettera ricevuta dalla DGA della CE e che sono relativi all'Aeroporto Valerio Catullo, qui riprodotte:

Colgo l'occasione per informarla che la procedura di indagine EU Pilot 3720/12/ENVI, riguardante l'applicazione della Direttiva 2011/92/EU² nell'inter di adozione del "Master Plan" - Piano di sviluppo aeroportuale dell'Aeroporto V. Catullo di Verona, risulta tuttora in corso.

Comunicazione che poi (dopo questa ultima segnalazione) si chiude definitivamente con questo paragrafo

Alla luce di quanto precede, Le comunico che la pratica CHAP in oggetto, collegata alla procedura di indagine EU-PILOT 3719/12/ENVI, è stata archiviata.

Visto pertanto che nelle comunicazioni come ricevute dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, non vi è alcun cenno relativo alla "**verifica di assoggettabilità alla VAS**", il sottoscritto ritiene che sia d'obbligo per il Comune di Sommacampagna approfondire questo aspetto, al fine che per l'abitato di Caselle **siano individuate quelle opere di mitigazione Ambientale e di Compensazione Ambientale che le sarebbero dovute a causa della presenza del "Quadrante Europa"** e pertanto con la presente si inoltra formale: **Richiesta di intervento al fine di interessare un Esperto che possa esprimere un "PARERE" sulla mancata sottoposizione alla VAS, pratica: CHAP(2011)03569, collegata alla procedura d'indagine, EU-PILOT: 3719/12/ENVI e relativa all'Interporto: "Quadrante Europa"**.


Visto che l'ultima lettera, come ricevuta dalla DGA della CE, si conclude con la frase: "**Le consiglio pertanto di rivolgersi ai giudici nazionali per fare valere i Suoi diritti**", con la presente si chiede un deciso e preciso intervento da parte dell'Amministrazione del Comune di Sommacampagna, al fine di poter verificare se da parte del Quadrante Europa vi sia stata una **violazione della VIA e della VAS**.

In attesa di un urgente intervento anche da parte degli Assessori "*interessati*", si porgono distinti saluti.

Un cittadino "*nativo*" di Caselle:

Beniamino Sandrini





COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE
Direzione D - Applicazione, governance e semestre europeo
ENV.D.2 - Applicazione, politica di coesione e semestre europeo, Gruppo 2
Il Capo Unità

Bruxelles, 6.06.2014
ENV.D.2/MP/vf/3719/12/ENVI

Beniamino Sandrini
Via del Fante 21
Caselle di Sommacampagna (VR)
ITALIA

E-mail: beniaminosandrini@virgilio.it

Oggetto: Pratica CHAP(2011)03569, collegata alla procedura di indagine EU-PILOT 3719/12/ENVI

Gentile Signore,

Faccio seguito alla mia comunicazione del 22/05/2014 (rif. EU Pilot 3719/12/ENVI), per mezzo della quale La informavo dell'esito dell'esame della pratica in oggetto, concernente una potenziale violazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente¹ (la direttiva VAS), con riguardo al "Quadrante Europa" (Verona), e dell'intenzione di questi servizi di procedere alla sua archiviazione.

Nello specifico, nell'ambito dell'indagine in oggetto, i servizi della Commissione hanno sollevato la potenziale violazione dell'articolo 3 della Direttiva VAS, chiedendo alle Autorità italiane chiarimenti sull'applicazione della direttiva ai seguenti piani: Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa - Area Nord; Master Plan del Quadrante Europa; Piano d'Area Quadrante Europa e le sue 4 varianti.

Come già indicato nella succitata lettera del 22/05/2014, questi servizi hanno valutato le informazioni da Lei inviate e sono giunti alla conclusione che non sussistono gli elementi idonei per poter configurare una potenziale violazione della normativa ambientale europea in materia di VAS.

Osservo tuttavia che Lei si è opposto alla proposta di archiviazione della Sua denuncia, inoltrando a questi servizi una successiva comunicazione il 27/05/2014. Dopo aver

¹ GU L 197 del 21.07.2001, p. 30.

valutato le informazioni così trasmesse, mi preme informarLa che le Sue osservazioni aggiuntive non apportano nessun elemento nuovo o fatto suscettibile da farci riconsiderare la nostra precedente posizione.

Come già spiegato in precedenza, le Autorità italiane hanno comunicato che la strumentazione sovraordinata oggi vigente a livello regionale è il piano regionale "Piano d'Area Quadrante Europa", approvato con delibera del Consiglio Regionale Veneto n. 69 del 20/10/1999. Il Piano d'Area Quadrante Europa, pur rientrando nella tipologia dei piani da sottoporre alla VAS, essendo stato approvato in un periodo antecedente all'entrata in vigore della Direttiva VAS, non rientrava nell'obbligo di assoggettamento a procedura di VAS. Le varianti al Piano d'Area Quadrante Europa sopraccitato non hanno inciso sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale del Piano d'Area originario, specificando a scala di maggior dettaglio i contenuti indicati nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC).

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Verona, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4148 del 18/12/2007, ha recepito le previsioni urbanistiche dettate dal Piano d'Area Quadrante Europa; il PAT è stato già sottoposto alla procedura di VAS.

Il 30 giugno 2011 è stato approvato il "Piano Urbanistico Attuativo Quadrante Europa" (PUA), che attua nel dettaglio, senza modificarle, le previsioni del PAT e del Piano d'Area Quadrante Europa circa la perimetrazione del comparto C1 e le destinazioni d'uso. Con la premessa che i piani urbanistici attuativi rientrano nella tipologia dei piani da assoggettare a VAS, ai sensi del DL 70/2011 convertito in legge n. 106 del 12 luglio 2011, si intende esente da VAS lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a VAS, qualora non comportino variante, e se lo strumento sovraordinato già definisce in sede di VAS determinate caratteristiche localizzative e tipologie degli interventi annessi. Pertanto, in quanto rientrante nelle suddette tipologie di esenzione, si è ritenuto che il PUA non debba essere sottoposto alla procedura di VAS, in quanto esso risulta compatibile con il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Verona, che è stato già assoggettato a procedura di VAS.

Viste le considerazioni sopra esposte sulla base delle osservazioni inviate dalle Autorità italiane, risulta che la Regione Veneto sembra aver adeguatamente ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE, applicando correttamente le disposizioni nazionali/regionali ed europee in materia di VAS.

Le Sue osservazioni aggiuntive inviate il 27/05/2014 non apportano alcun elemento nuovo o fatto suscettibile da farci riconsiderare le nostre conclusioni. In mancanza di evidenze chiare di accertata violazione della direttiva VAS nel caso in esame, la Commissione non può né identificare gli elementi che possano configurare una potenziale violazione della normativa ambientale europea, né esercitare la sua funzione di garante della corretta applicazione nella normativa ambientale europea. Le consiglio pertanto di rivolgersi ai giudici nazionali per fare valere i Suoi diritti.

Colgo l'occasione per informarLa che la procedura di indagine EU Pilot 3720/12/ENVI, riguardante l'applicazione della Direttiva 2011/92/EU² nell'inter di adozione del "Master

² concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 26 del 28.1.2012, p. 1.

Plan" - Piano di sviluppo aeroportuale dell'Aeroporto V. Catullo di Verona, risulta tuttora in corso.

Alla luce di quanto precede, Le comunico che la pratica CHAP in oggetto, collegata alla procedura di indagine EU-PILOT 3719/12/ENVI, è stata archiviata.

Voglia gradire l'espressione dei miei distinti saluti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a small loop at the end, followed by a shorter horizontal stroke.

Ion Codescu